

ACCESSO AL FASCICOLO PERSONALE DELL'ACCEDENTE AL FINE DELLA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: ISIS “..... ” - (.....)

FATTO

L'avvocato, in nome e per conto di, in data 24/12/18 richiedeva via PEC al Dirigente Scolastico dell'Istituto Statale - -” l'accesso ex artt. 22 e segg. L. 241/1990 alla seguente documentazione:

- copia del decreto di ricostruzione carriera;
- indicazione delle giornate di assenza per malattia;
- copia dei contratti di lavoro a tempo determinato susseguitisi negli anni;

documentazione tutta da estrarre dal fascicolo personale del sig., dipendente quale assistente amministrativo del suddetto istituto, fascicolo detenuto e custodito dall'Amministrazione resistente. Ha dedotto a fondamento dell'istanza di accesso la tutela dei diritti in relazione al rapporto di lavoro. Deducendo che si era formato il silenzio rigetto avverso l'istanza di accesso, l'avvocato, in nome e per conto di ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego tacito così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota in cui ha rilevato che con prot. n. 19/11/2018 è stato adottato il provvedimento di ricostruzione di carriera con notevoli difficoltà per la ricostruzione delle assenze fatte registrare dal dipendente anche negli anni precedenti, in parte tecnicamente non registrabili da parte dell'Istituto operante al

Ha fatto presente che il giorno 02/01/2019 la ricostruzione è stata inviata alla Ragioneria di per la registrazione ed il Visto e che attende il Visto della Ragioneria per concedere l'accesso agli atti all'interessato.

L'Amministrazione resistente ha rilevato che quanto ai contratti ogni dipendente della scuola riceve copia del contratto firmato dal Dirigente Scolastico e da lui controfirmato al momento dell'assunzione da parte di ogni istituzione scolastica e deve essere sua cura conservarlo.

Nello specifico caso il sig., durante il servizio prestato presso l'Istituto, era assegnato all'ufficio personale e nell'esercizio delle sue funzioni era autorizzato a soddisfare le richieste di tutto il personale ad accedere a tutti i fascicoli personali, compreso il proprio.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Il diritto di accesso va garantito venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il diritto di accesso va, inoltre, tutelato ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 in base al quale l'accesso deve (comunque) essere garantito ai richiedenti quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici, che possono consistere, nel caso di specie, nelle iniziative inerenti al rapporto di lavoro.

Non coglie nel segno l'eccezione che "la ricostruzione è stata inviata alla Ragioneria di e che si attende il visto", in quanto intanto può essere data copia del provvedimento di trasmissione del decreto di ricostruzione carriera o comunque si può sollecitare il visto.

Appare priva di pregio, la deduzione dell'amministrazione secondo cui, durante il servizio prestato presso l'Istituto, il ricorrente era assegnato all'ufficio personale e nell'esercizio delle sue funzioni era autorizzato a soddisfare le richieste di tutto il personale ad accedere a tutti i fascicoli personali, compreso il proprio.

Il ricorso è, anche, meritevole di accoglimento in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato susseguitisi negli anni, in quanto, sotto tale profilo, non appare ostativa all'accoglimento della domanda, l'argomentazione che ogni dipendente della scuola riceve copia del contratto firmato dal Dirigente Scolastico e da lui controfirmato al momento dell'assunzione da parte di ogni istituzione scolastica e deve essere sua cura conservarlo, laddove, in ipotesi, i documenti fossero stati smarriti. Il ricorso va pertanto accolto in relazione a tutta la documentazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.
(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 15 febbraio 2019).